

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 50

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 28/2002)

1. All'articolo 17 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola <<contabili>> è sostituita dalla seguente: <<legali>>;

b) al comma 1 le parole <<Collegio dei revisori contabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<Collegio dei revisori legali>> e le parole <<ruolo dei revisori ufficiali dei conti>> sono sostituite dalle seguenti: <<registro dei revisori legali>>;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. L'incarico di revisore presso il medesimo Consorzio non può essere conferito per più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computa l'incarico di revisore supplente e l'incarico di revisore effettivo che ha avuto durata inferiore a due anni.>>.

d) al comma 2 le parole <<ruolo dei revisori ufficiali dei conti>> sono sostituite dalle seguenti: <<registro dei revisori legali>>.

d) al comma 2 le parole <<ruolo dei revisori ufficiali dei conti>> sono sostituite dalle seguenti: <<registro dei revisori legali>>.